

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
NICOLETTO	1728	CURTI AURELIO: Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo. (<i>Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3520-B)	1729
PRESIDENTE	1728	PRESIDENTE	1720
RAFFAELLI	1728	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GRILLI GIOVANNI	1728	Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496 (3604)	1730
Disegni di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		PRESIDENTE	1730, 1731
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (3139)	1728	MELLO GRAND, <i>f. f. Relatore</i>	1730
PRESIDENTE	1728	Sui lavori della Commissione:	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1728	CURTI AURELIO	1731, 1734
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514)	1728	NAPOLITANO FRANCESCO	1732, 1733, 1734
PRESIDENTE	1728, 1729	PRESIDENTE	1732, 1734
ARMANI, <i>Relatore</i>	1728, 1729	ZUGNO	1732, 1733
ANGELINO PAOLO	1728, 1729	Votazione segreta:	
GRILLI GIOVANNI	1729	PRESIDENTE	1734
Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle Imposte dirette e delle Tasse e imposte indirette sugli affari (3619)	1729		
PRESIDENTE	1729		

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

NICOLETTO. Circa quindici giorni or sono, se ben rammento, vennero poste all'ordine del giorno le proposte di legge riguardanti la concessione della pensione ai vecchi combattenti e l'onorevole rappresentante del Governo richiese un periodo di tempo di quindici giorni onde essere in condizione di poter discutere il problema con piena cognizione.

PRESIDENTE. Sulle proposte di legge di cui sopra è stato richiesto il parere della Commissione bilancio.

NICOLETTO. Il periodo di quindici giorni è già trascorso e poiché so che l'onorevole rappresentante del Governo è solito mantenere gli impegni presi desidererei avere più precise notizie.

RAFFAELLI. Ritengo necessario che la soluzione di tale delicato, importante problema, non venga differita ulteriormente.

GRILLI GIOVANNI. Mi sono giunte molte sollecitazioni da parte dell'Associazione combattenti della mia provincia e vorrei pregare l'onorevole Presidente di fare il possibile per sollecitare la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Anche io, come tutti noi, del resto, ricevo continue sollecitazioni. Dobbiamo insistere presso la Commissione Bilancio perché si pronunci al riguardo. Pertanto, non mancherò di inviare una lettera di sollecito alla Commissione Bilancio perché voglia emettere, quanto prima, il proprio parere.

NICOLETTO. Ringrazio l'onorevole Presidente per i chiarimenti fornitimi.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (3139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

L'onorevole Mello Grand, Relatore, ha fatto presente l'opportunità di rinviare la discussione ad altra seduta.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta la richiesta.

PRESIDENTE. Propongo, data anche l'accettazione da parte del rappresentante del Governo, di rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non mi è possibile svolgere, in questa seduta, la relazione in quanto ho preparato una serie di modificazioni che desidererei venissero prima conosciute dalla Commissione.

Dette modificazioni sono, sostanzialmente, illustrative e chiarificatrici di quella che è l'attuale presentazione del disegno di legge in esame che, così come esso è, avrebbe lasciato molti dubbi sulla interpretazione dello spirito della legge e visto anche il testo unico, anche dubbi sulla forma.

Per esempio l'articolo 2 al secondo comma così recita: « Il reddito di lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi... »; ora, la parola « compensi » potrebbe essere male interpretata così come potrebbe essere male interpretata la parola « retribuzioni ».

Non ritengo di potere, ora, illustrare quello che è stato lo studio da me svolto, sfociato in una formulazione diversa sul piano formale ma anche in alcune poche modifiche. Presenterei quindi all'onorevole Presidente la nuova formulazione del disegno di legge da me preparata, riservandomi di illustrarla nella prossima seduta dopo che gli onorevoli colleghi avranno avuto modo di poter leggere la nuova formulazione, esaminare le modificazioni così da discutere con esatta nozione della nuova forma, il provvedimento in esame.

ANGELINO PAOLO. Il disegno di legge si compone di tre o quattro articoli. Ella, ono-

revolesse il Relatore, ha presentato degli emendamenti che completano il provvedimento?

ARMANI, *Relatore*. Il disegno di legge diventerebbe di otto articoli. C'è una circolare del Ministero delle finanze del 1960 sulle indennità di anzianità e di previdenza con cui si interpretano e vengono presi in considerazione questi redditi. Però, per evitare difficoltà interpretative o possibili ricorsi, si ritiene necessaria una disposizione chiarificatrice con la formulazione di un apposito articolo.

ANGELINO PAOLO. All'infuori degli stipendi e salari sui quali c'è già la ritenuta, e all'infuori delle pensioni e le indennità di anzianità e previdenza che oggi vengono aggiunte, desidererei sapere se vengono presi in considerazione i compensi, le indennità che si danno ai sindaci e agli amministratori delegati delle diverse società. Si tratta di persone che percepiscono qualche milioncino per una o due firme all'anno.

ARMANI, *Relatore*. Come soggetti dipendenti da un ente o da un'azienda, sì. Ma su quest'argomento non ho fatto un particolare studio.

ANGELINO PAOLO. La prego di prendere in particolare considerazione la questione.

GRILLI GIOVANNI. Fra le aggiunte apportate all'articolo 39, c'è la lettera g) che dice di escludere le aziende di credito e gli Istituti di credito dalla richiesta dei dati. Il problema è di notevole interesse e merita di essere trattato a fondo in sede di discussione generale.

ARMANI, *Relatore*. Nella presentazione di questo disegno di legge rimangono esclusi gli istituti e le aziende di credito.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che avremo cura di far stampare le modifiche proposte in modo che i Commissari possano averne una copia e la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari (3619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari ».

La Commissione I non ci ha ancora fatto pervenire il parere sull'emendamento dalla nostra Commissione inviatale; ci ha fatto però sapere che il detto parere verrà emesso questa mattina stessa.

Nella attesa di tale parere dobbiamo rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Curti Aurelio: Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3520-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (3520-B), approvata dalla Camera nella seduta del 25 gennaio 1962 e modificata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 21 marzo 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato, in assenza del Relatore onorevole Anzilotti, riferirò brevemente io stesso.

La IV Commissione del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo unico, sopprimendo la esenzione dal diritto di licenza.

Ritengo che l'emendamento approvato dal Senato possa essere accettato dalla nostra Commissione. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo unico, nel seguente testo:

« L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aereo Club locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dal diritto di licenza, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine nonché dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

«L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aereo Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovrainposta di confine nonché dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento ».

Pongo in votazione il primo comma dello articolo unico nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il provvedimento rimane, pertanto, così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aereo Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovrainposta di confine nonché dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purché applichino agli allievi tariffe non superiori alla scuola dell'Aereo Club della corrispondente sede provinciale, ovvero della sede più vicina.

Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (3604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla

misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

In assenza del Relatore, onorevole Radi, propongo che lo stesso venga sostituito dall'onorevole Mello Grand.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MELLO GRAND, *f.f. Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la situazione attuale per la fissazione delle poste di giuoco e la misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici, ha due regolamentazioni definite: una riguarda il lotto e l'altra riguarda i concorsi pronostici del Totocalcio e dell'U.N.I.R.E. Per il giuoco del lotto il Ministro delle finanze ha la potestà di influire sul prezzo della giocata, mentre nei giuochi riservati al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. il Ministro può influire sul prezzo della posta in maniera indiretta, cioè in sede di approvazione del regolamento che disciplina ogni singolo giuoco o concorso.

Qualora dovesse essere disposto un aumento della posta di giuoco negli attuali concorsi pronostici gestiti dai predetti Enti, ai giuocatori stessi verrebbe attribuito un fondo premi il cui aumento non sarebbe direttamente proporzionale all'aumento del prezzo della posta. Considerato, quindi, rispondente a principi di equità l'esigenza di lasciare immutate — in caso di aumento del prezzo della posta — le percentuali di fondo premi oggi esistenti, è d'uopo stabilirsi per legge tale criterio apportando le conseguenti modifiche alle aliquote d'imposta unica. La leggera diminuzione dell'aliquota allo Stato non comporta danno all'Erario perché in effetti si tratta sempre dello stesso numero di giocate. Un danno si verificherebbe solo nel caso che diminuisse il numero delle giocate.

Con questo disegno di legge vengono riservate al Ministro delle finanze le decisioni per una regolamentazione completa e univoca dei concorsi pronostici e del giuoco del lotto.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati (cioè del Tesoro, dell'Agricoltura, del Turismo e spettacolo) per le competenze nei riguardi dell'U.N.I.R.E. e del C.O.N.I., stabilisce il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo delle poste che si possono effettuare con una giocata.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

Nell'articolo 2 vengono dettate le norme per attuare il criterio che, a parità di colonne, in caso di aumento del prezzo della posta, le percentuali del fondo premi rimangono invariate.

L'articolo 3 stabilisce come deve essere fatta la determinazione dei dati concernenti l'aliquota d'imposta unica e le percentuali del fondo premi per effetto dell'applicazione dell'articolo 2.

L'articolo 4 fa in modo che i giochi di abilità ed i concorsi pronostici di cui trattasi, abbiano lo stesso corso e lo stesso trattamento dei due grandi concorsi, quello affidato alla U.N.I.R.E., cioè T.O.T.I.P. e quello affidato al C.O.N.I. e cioè Totocalcio.

Ritengo di aver esposto la linea conduttrice del disegno di legge in esame, del quale, non essendovi, a mio parere, da sollevare particolari obiezioni, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giocata sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 2.

In caso di aumento del prezzo della posta, rimangono immutate, a parità di quantitativo di poste giocate, le percentuali del fondo premi. A tal fine gli scaglioni esistenti per l'imposta unica sono maggiorati dell'aumento percentuale apportato al prezzo della posta e ad ognuno rimangono attribuite le stesse percentuali del fondo premi vigenti prima dell'aumento suddetto.

A parità d'incassi, rimangono immutate le percentuali a favore degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, tenendo conto che la serie continua fino allo scaglione ultimo maggiorato nel modo indicato al primo comma.

Fissate le percentuali di cui ai due commi precedenti, le aliquote d'imposta unica risultanti si determinano per differenza. Ai fini della nuova progressione la serie esistente per le aliquote d'imposta unica al momento dell'aumento della posta sarà considerata avente inizio con scaglioni fino a lire 100 milioni, con la conseguente determinazione delle aliquote d'imposta unica per gli scaglioni necessari a completare la progressione e delle altre percentuali risultanti.

(È approvato).

ART. 3.

Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggioranza del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358.

Con lo stesso decreto sarà indicata la misura dell'abbuono a favore dell'U. N. I. R. E., previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, in modo che, a parità d'incassi, l'Ente continui a godere lo stesso provento.

Rimane invariato l'importo massimo dell'abbuono fissato nell'articolo 3 predetto.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è sostituito dal seguente:

« Per i giochi di abilità e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, è uguale a quello dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Commissione.

CURTI AURELIO. Prima che si chiuda la seduta, volevo far presente all'onorevole Presidente ed agli onorevoli colleghi che vi sono materie di rilevante importanza, disci-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

plinate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro che passano alla Commissione I mentre in realtà sarebbero, a mio avviso, di competenza primaria della nostra Commissione.

Occorrerà prospettare in maniera molto efficace, quindi, all'onorevole Presidente della Camera, che giustamente, la Commissione I deve dare il suo parere su tutto ciò che tocca argomenti riguardanti la riforma burocratica, ma vi è moltissima materia che è precisa competenza della nostra Commissione, altrimenti, proprio per i dicasteri delle finanze e del tesoro a noi sfugge quanto attiene agli ordinamenti interni e quindi alla migliore funzionalità.

Proprio stamane, appunto, la Commissione I discute due provvedimenti legislativi che riguardano sia i dipendenti del Ministero delle finanze sia i dipendenti del Ministero del tesoro e la nostra Commissione ne resta completamente tagliata fuori se non per un parere preventivo. La nostra Commissione in tal modo, non può seguire tutti gli emendamenti successivi che sono proprio quelli che dovrebbero scaturire dalla nostra e non dalla I Commissione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei aggiungere qualcosa a quanto giustamente detto dall'onorevole Curti Aurelio, al quale mi associo. Ritengo che, per quanto riguarda specialmente le questioni relative agli organici, sia necessario, se non altro, almeno tenere una riunione congiunta delle due Commissioni. Vi è materia, in questo campo, strettamente tecnica, che riguarda ministeri tecnici nella quale è specifica la nostra competenza. Pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler fare presente al Presidente della Camera questa nostra richiesta.

PRESIDENTE. Vi dirò la cronistoria di quanto è avvenuto. In un primo momento pervenne a noi in competenza primaria il provvedimento relativo al personale degli Uffici provinciali del tesoro. Nel frattempo fu trasmesso alla Camera da parte del Governo il provvedimento relativo al personale del Ministero delle finanze.

In qualità di Presidente della Commissione, avendo constatata l'assegnazione di questo secondo provvedimento in sede di parere, ho subito sollevato presso la Presidenza della Camera l'eccezione secondo la quale mi sembrava che anche quest'ultimo disegno di legge dovesse essere a noi assegnato in sede primaria. Tale convinzione era rafforzata dalle argomentazioni di merito, anche in analogia al provvedimento riguardante il per-

sonale del Tesoro, che era stato deferito a noi in sede primaria.

Se è stato a noi assegnato in sede primaria quel disegno di legge sugli uffici provinciali del Tesoro, perché non è stato anche assegnato alla VI Commissione, in sede primaria, il provvedimento relativo al personale delle Finanze?

A questo punto, ad un tentativo esplicito da parte della Presidenza della VI Commissione di riavere dalla I Commissione il provvedimento assegnato in sede primaria, si ebbe una reazione di quella Commissione, la quale asserì che tutta la materia riguardante il personale dello Stato, qualunque fosse l'Amministrazione da cui il personale possa dipendere; è di sua competenza. La questione non venne quindi risolta dalla Presidenza della Camera che mantenne lo *status quo*, cioè mantenne l'assegnazione primaria a noi per il provvedimento riguardante il personale del Tesoro e primaria all'altra Commissione per il personale delle Finanze.

Quando la I Commissione Affari costituzionali fu chiamata a dare a noi il parere sul provvedimento del Tesoro, eccipi che come le era stato deferito il provvedimento relativo alle Finanze in sede primaria, così doveva essere per il provvedimento del Tesoro.

Non so se direttamente il Presidente o la Presidenza, esaminando la materia, abbia ritenuto accettabile la tesi della I Commissione, cioè che tutta la materia riguardante il personale dello Stato costituisca oggetto principale di esame da parte della Commissione Affari costituzionali, cosicché anche il provvedimento del Tesoro che avevamo in sede primaria rischia di andare a quella Commissione.

ZUGNO. Sembra che è già andato in competenza primaria alla Commissione Affari costituzionali.

PRESIDENTE. Debbo aggiungere che, per quanto riguarda l'azione di rivendica di priorità di decisione su questo argomento, si è fatto quello che si poteva fare.

Mi rendo perfettamente conto, onorevole Curti e onorevole Napolitano, dei problemi connessi e so benissimo che nessuno meglio di noi — almeno sotto certi aspetti — può valutare se occorre fare in un modo o nell'altro. Però, o noi andiamo a dare il parere e ci limitiamo che gli altri discutano sul nostro parere oppure seguiamo l'unica via che ci rimane: chiedere la riunione delle Commissioni congiunte. Se del caso, la chiederò e poi vedremo quale sarà la decisione della Presidenza della Camera, alla quale proverò a

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

chiedere che, interpretando il vostro voto, voglia disporre per questi due provvedimenti la riunione a Commissioni congiunte.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non è che con questo noi facciamo del patriottismo per la nostra Commissione; insistiamo perché sentiamo che è necessario il nostro parere per evitare di prendere delle decisioni non meditate.

ZUGNO. Per quanto riguarda il provvedimento degli uffici provinciali del Tesoro — dove non soltanto c'è una regolamentazione dell'organico, e quindi una disciplina di carattere generale, ma c'è una parte notevole del provvedimento che riguarda proprio l'organizzazione degli uffici — abbiamo sostenuto, e la stessa Presidenza ha riconosciuto, che il provvedimento doveva essere assegnato alla Commissione finanze e tesoro. Senonché nel caso specifico avvengono delle circostanze un po' particolari: presso la I Commissione ci sono contemporaneamente diversi provvedimenti che riguardano il personale di differenti amministrazioni e che indubbiamente hanno bisogno di un coordinamento. A mio avviso, in questa circostanza, è opportuno che la I Commissione esamini insieme questi provvedimenti. È vero che si sottrae alla nostra Commissione una parte di sua competenza, però vorrei far notare che una richiesta intesa a partecipare alla discussione in tutti i casi in cui ci sono provvedimenti che interessano il personale del Ministero delle finanze, sarebbe anche un entrare effettivamente nella competenza di un'altra Commissione. Noi non abbiamo mai fatto una tale questione e credo non possiamo farla. Ora il richiedere una riunione delle Commissioni congiunte, se può trovare una giustificazione per il personale degli uffici del Tesoro non può trovarla per gli uffici finanziari. Io ritengo sia opportuno di lasciare le cose come sono riservandoci, in prosieguo di tempo, per ogni disegno di legge che venga presentato riflettente il personale del dicastero delle Finanze, nel caso ci sia materia di nostra competenza, di chiedere la riunione delle Commissioni congiunte.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non sono d'accordo con l'onorevole Zugno, perché anche i provvedimenti che riguardano gli organici del Ministero delle finanze possono rientrare, in un certo senso, nella competenza della nostra Commissione in quanto l'organizzazione del Ministero delle finanze è diversa dalla organizzazione, ad esempio, del Ministero della pubblica istruzione o da quella del Ministero del commercio con l'este-

ro. Il Ministero delle finanze ha esigenze diverse e particolari e la nostra Commissione, proprio in questo momento in cui il Governo compie ogni sforzo per reperire nuovi mezzi, riscontra una certa inefficienza degli uffici finanziari che comporta la impossibilità di reperire fondi e, anche, di attuare lo stesso sistema tributario. Questa inefficienza, è dovuta proprio alla strutturazione degli uffici. Si nota l'esigenza improcrastinabile di potenziare questi uffici; potenziamento che deve essere compiuto in un determinato senso, e per questo che occorre una preparazione ed un indirizzo anche di ordine tecnico.

Concordo, in parte, con quello che è stato detto per quanto riguarda problemi di carattere generale, come, ad esempio, il coefficiente relativo al grado 4° o ad altro grado, che rientrano nella competenza della I Commissione, ma le altre esigenze del Ministero delle finanze, rientrano nella nostra competenza!

ZUGNO. Nel merito potrei anche concordare con l'opinione dell'onorevole Napolitano, osservo solo che il Regolamento della Camera dei deputati è così fatto ed a noi non resta che osservarlo.

NAPOLITANO FRANCESCO. D'altro canto una riunione congiunta può portare un contributo utile alla discussione ed alla soluzione dei vari problemi.

ZUGNO. Il Regolamento attribuisce la disciplina generale del personale dello Stato alla I Commissione, sia che si tratti del Ministero dell'agricoltura, che delle finanze o altro.

NAPOLITANO FRANCESCO. Ritengo che anche il Ministero dell'agricoltura, ad esempio, possa sentire la necessità della esigenza da noi prospettata.

ZUGNO. La I Commissione, allora, non avrebbe più una specifica competenza, in quanto le questioni relative al Ministero dell'agricoltura andrebbero alla Commissione agricoltura, le questioni attinenti al Ministero della pubblica istruzione alla Commissione Istruzione e così via.

NAPOLITANO FRANCESCO. Si intende che la nostra Commissione, come ho detto, non interverrebbe in questioni di carattere generale.

ZUGNO. Ritengo che per le materie riguardanti proprio i servizi, il nostro contributo ci dovrebbe essere ed allora, anche se la parte prevalente dei provvedimenti potesse riguardare il personale; potremmo chiedere la riunione congiunta. Quando però il provvedimento riguarda, esclusivamente,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

l'organico del personale senza toccare i servizi in sé e per sé, il Regolamento credo dia ragione alla I Commissione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi chiedo, per esempio, quale competenza può avere la I Commissione nello stabilire il numero degli Ispettori compartimentali. Solo il Ministero delle finanze può dire quali siano le sue necessità ed è quindi la nostra Commissione che è chiamata a rispondere su questi aspetti del problema!

CURTI AURELIO. Mi permetterei dire di non voler andare al limite, facendo questione sui provvedimenti in corso, anche perché, se tale questione venisse posta, si dovrebbe ricominciare la discussione da capo, ciò che comporterebbe un grave ritardo nella approvazione dei disegni di legge; farei invece, non proprio una protesta, ma un appunto per significare che, per quanto riguarda i detti provvedimenti, riteniamo avrebbe dovuto esser disposto diversamente.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento, mi pare sarebbe più opportuno far presente alla Presidenza della Camera che la I Commissione potrebbe avere, come del resto la Commissione bilancio, in tante altre materie, delle competenze, ma vi sono anche materie che dovrebbero avere il vaglio della Commissione finanze e tesoro.

Se si tratta, per esempio della equiparazione di dipendenti di altri ministeri nessuna Commissione, giustamente, può procedere se non ha, nel merito, i limiti imposti dalla I Commissione che, quindi, dà parere vincolante, ma per il numero dei posti in organico, l'organizzazione dei servizi, il loro ampliamento o meno, non può una Commissione, che non ha alcuna competenza di settore, entrare nel vivo della questione.

Si dovrebbe quindi seguire una soluzione per cui la I Commissione ha piena competenza nelle questioni di ordine generale ed i suoi pareri, in materia, sono vincolanti; tutte le Commissioni dovrebbero poi rivolgersi alla Commissione affari costituzionali per le materie che riguardano quella sfera.

La I Commissione si riunisce con la nostra Commissione oggi; domani con la Commissione agricoltura e così per le altre.

Questo però non si può fare più quando, come ora, un provvedimento è in stato avanzato di discussione, perché i dipendenti del Ministero del tesoro e delle finanze vedrebbero ritardato il provvedimento che li interessa.

PRESIDENTE. Richiede, allora, la riunione congiunta.

CURTI AURELIO. Per il futuro penso che questa potrebbe essere la migliore soluzione.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito, dopo questa discussione, che nel caso presente non si chiederà la discussione in riunione congiunta e non insistiamo nel richiedere la competenza primaria sul disegno di legge n. 2903.

Annuncio ora che nella settimana ventura terremo una seduta mercoledì e, come è stato chiesto da più parti, anche giovedì e venerdì.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1949, n. 496 » (3604):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CURTI AURELIO: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (3520-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armani, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Vigorelli, Zugno, Zurlini.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO